



COMUNE DI BIOGGIO

## **Ordinanza municipale concernente l'esercizio della prostituzione**

Il Municipio di Bioggio

### Richiamati

- la Legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001;
- gli artt. 192 Legge Organica Comunale del 10 marzo 1987 e 44 del Regolamento di applicazione;
- la Legge sull'ordine pubblico (LORP) del 23 novembre 2015 e il relativo regolamento di applicazione (ROrP) del 6 aprile 2016;
- l'art. 133 del Regolamento comunale del 1° gennaio 2011;
- la risoluzione municipale n. 1731/2018 del 26 novembre 2018;

**emana**

le seguenti disposizioni concernenti l'esercizio della prostituzione.

### **CAPITOLO 1**

#### Disposizioni generali

#### **Art. 1 Scopo e campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina l'esercizio della prostituzione in luoghi pubblici sul territorio del Comune di Bioggio.

#### **Art. 2 Definizione**

Per la definizione di prostituzione, di esercizio della prostituzione e di fenomeni molesti ad essa correlati si richiamano gli artt. 1 cpv. 2, 2 cpv. 2 e 6 della Legge sull'esercizio della prostituzione.

### **CAPITOLO 2**

#### Divieti

#### **Art. 3 Divieti**

L'esercizio della prostituzione e delle attività ed essa correlate è vietato nei luoghi dove può turbare la sicurezza, la moralità e la tranquillità pubbliche.

In particolare esso non è ammesso:

- a) nelle zone che il Piano Regolatore prevede prevalentemente a destinazione residenziale;
- b) nelle vicinanze di luoghi e strutture sensibili quali:
  - parchi gioco, zone di svago pubbliche e zone con attrezzature sportive (raggio di 300 m);
  - scuole di ogni ordine e grado (raggio di 300 m);
  - chiese e altri luoghi di culto (raggio di 300 m);
  - nelle immediate vicinanze delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto durante gli orari di esercizio (raggio di 100 m).

### **CAPITOLO 3**

#### Infrazioni

#### **Art. 4 Infrazioni**

Infrazioni alla presente Ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice Penale. Restano riservati i disposti della LOrP e del ROrP.

### **CAPITOLO 4**

#### Disposizioni finali


#### **Art. 5 Termini e rimedi giuridici**

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione (art. 208 LOC).


#### **Art. 6 Pubblicazione ed entrata in vigore**

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 29.11.2018 al 14.01.2019 (termini sospesi per ferie giudiziarie secondo art. 16 LPAm) ed entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservato l'articolo 208 LOC.

Per il Municipio

Il sindaco:  
  
Eolo Alberti



Il segretario:  
  
Massimo Perlasca